

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 273

6 novembre 2009

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008 "PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA ALLE SOCIETÀ FIERISTICHE REGIONALI"

Oggetto consiliare n. 5065

RELAZIONE

Con il presente progetto di legge s'interviene in modifica della Legge regionale n. 15 del 28 luglio 2008 recante "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali", con la quale ai sensi di quanto già previsto dalla Legge regionale 12 del 2000 "Ordinamento del sistema fieristico regionale", si è proceduto all'attuazione operativa della scelta di partecipare, integrandone finalità e obiettivi, al capitale sociale dei soggetti gestori dei centri fieristici. Ciò ovviamente nel quadro di accordi con gli Enti locali, finalizzati alla condivisione con gli stessi delle decisioni societarie relative ad obiettivi strategici comuni individuati, per consolidarli e svilupparli nell'ambito della realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato, come previsto dalle finalità (art. 1) della stessa L.R. 12/2000.

Al fine di realizzare il pieno concorso regionale alla partecipazione al capitale sociale delle società fieristiche, ed in particolare in questa fase alla società BolognaFiere SpA, la Regione Emilia-Romagna, ha provveduto ad acquisire dagli Enti locali soci, Comune di Bologna e Provincia di Bologna, quote di partecipazione al capitale sociale da essi stessi possedute fino a raggiungere una partecipazione attuale pari a 3.208.190 azioni (4,0723% dell'intero capitale sociale).

La partecipazione azionaria della Regione alla compagine societaria in BolognaFiere SpA, così come più in generale a quella delle altre società fieristiche, è supportata – in osservanza alle finalità meglio espresse anche dall'art. 1, comma 2 della sopra citata L.R. 15 del 2008 – dalla sottoscrizione di protocolli e accordi con gli Enti locali soci della società fieristica, per la realizzazione di obiettivi comuni e di un comune impegno per l'assunzione delle scelte strategiche più importanti per la società.

In coerenza con quanto deliberato dai soci della società BolognaFiere SpA in ordine all'aumento di capitale sociale e con quanto unanimemente stabilito dagli enti aderenti all'accordo di sindacato, in merito alla partecipazione e compiuta realizzazione dell'aumento di capitale sociale, si è determinata tale nostra partecipazione. Essendosi comunque verificata una ulteriore quota di azioni inoptate, si rileva l'urgenza, in tale particolare circostanza e in diretta conseguenza degli impegni assunti in merito alla partecipazione all'aumento di capitale, di completare tale percorso, adeguando l'importo previsto nella L.R. 15/2008 da 11 a 12 milioni di Euro, al fine di concludere positi-

vamente l'aumento di capitale sociale proposto nell'interesse della società e della partecipazione della Regione.

Il progetto di legge si compone: dell'articolo 1 contenente, in ossequio all'art. 64 dello Statuto regionale e fermi restando gli obiettivi e le finalità nonché le condizioni

dell'autorizzazione, la modifica della misura di partecipazione che viene ricommisurata a 12.000.000 di Euro rispetto ai precedenti 11.000.000 di Euro; dell'articolo 2 contenente la relativa norma finanziaria; dell'articolo 3 relativo all'entrata in vigore della legge.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Modifica dell'art. 1 comma 3 della L.R. 15 del 2008*

Il comma 3 dell'art. 1 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali) è sostituito dal seguente:

«3. La partecipazione della Regione alla società Bologna Fiere S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 12.000.000,00.».

Art. 2*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente modifica, pari ad Euro 1.000.000,00, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante i fondi a tale scopo speci-

fico accantonati, nell'ambito del Fondo speciale di cui all'U.P.B. 1.7.2.3.29151 e al capitolo 86620 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2009, così come modificato dall'apposito provvedimento di variazione dello stesso.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1., la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'art. 31 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 3*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

